

**DETERMINA N. 6/09/DIR**

**Archiviazione della controversia Più Uno International S.p.A./TWT  
S.p.A. in materia di servizi ADSL e voce**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ed, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 e, in particolare, l’art. 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza del 11 marzo 2009 (prot. Agcom n. 20326 del 13 marzo 2009) con la quale la società Più Uno International S.p.A. (nel seguito, Più Uno) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 della delibera n. 352/08/CONS, per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società TWT S.p.A. in materia di servizi ADSL e voce, con contestuale emanazione in via d’urgenza di misure provvisorie ai sensi dell’art. 4 della medesima delibera;

VISTA la nota del 3 aprile 2009 (prot. Agcom n. 28439) con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche ha richiesto alla società Più Uno, ai fini di una corretta introduzione della controversia, di precisare le specifiche disposizioni regolamentari pertinenti all’oggetto della causa, così come richiesto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della delibera n. 352/08/CONS;

VISTA la nota del 20 aprile 2009 (prot. Agcom n. 32141 del 21 aprile 2009) a mezzo della quale la società Più Uno ha provveduto a specificare le disposizioni regolamentari pertinenti all’oggetto della causa così come richieste con nota prot. Agcom n. 28439 del 3 aprile 2009;

VISTA la nota dell'11 maggio 2009 (prot. Agcom n. 37437) con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche ha comunicato alle società Più Uno e TWT, ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 352/08/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia tra operatori;

VISTA la memoria inviata dalla società TWT del 21 maggio 2009 (prot. Agcom n. 40962 del 25 maggio 2009) acquisita in vista dell'audizione del 29 maggio 2009;

VISTO il verbale dell'audizione del 29 maggio 2009 nell'ambito della quale la società TWT informava l'Autorità e Più Uno di aver depositato e iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano, in data 22 maggio 2009, ricorso per decreto ingiuntivo RG39263/2009 a mezzo del quale si richiedeva di ingiungere a Più Uno il pagamento del credito vantato da TWT in ordine alla medesima questione dedotta nella controversia instaurata da Più Uno in data 11 marzo 2009; pertanto TWT, riservandosi di inviare copia conforme del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, richiedeva l'archiviazione del procedimento per improcedibilità ai sensi dell'art. 3, comma 4 della delibera n. 352/08/CONS;

VISTE le note inviate dalla società TWT in data 12 giugno 2009 (prot. Agcom n. 46578 del 16 giugno 2009) e 23 giugno 2009 (prot. Agcom n. 50769 del 26 giugno 2009), a mezzo delle quali la società, nel ribadire quanto già indicato nella predetta memoria difensiva del 21 maggio 2009 e nel corso della predetta audizione del 29 maggio 2009, allegava copia conforme del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 22 maggio presso il Tribunale di Milano RG39263/2009, nonché copia della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso;

VISTA la richiesta formale avanzata dalla società TWT, nelle suddette note del 12 e 23 giugno 2009, di dichiarazione di improcedibilità della domanda della società Più Uno, formulata ai sensi dell'art. 3, comma 4, della delibera n. 352/08/CONS sopra richiamata, per aver rimesso la cognizione della controversia già deferita all'Autorità dinanzi all'autorità giudiziaria;

VISTA la nota inviata dalla società Più Uno in data 19 giugno 2009 (prot. Agcom n. 48177 del 19 giugno 2009) con la quale si chiedeva all'Autorità di respingere la predetta richiesta di improcedibilità formulata dalla società TWT, di confermare la propria competenza a risolvere la suddetta controversia in quanto, tra l'altro, "*[...] il ricorso in qualità di utente sospende la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria [...]*", di procedere, infine, a risolvere tale controversia così come richiesto, in data 11 marzo 2009, con istanza presentata ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A della delibera n. 352/08/CONS;

CONSIDERATO che la richiesta presentata dalla società Più Uno all’Autorità di confermare la propria competenza, tra l’altro formulata sulla base del presupposto che “*il ricorso in qualità di utente sospende la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria*”, non risulta accoglibile nell’ambito del presente procedimento in quanto lo stesso è stato avviato su istanza della società Più Uno, ai sensi dell’art. 3 della citata delibera n. 352/08/CONS, che regola la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica (come peraltro rappresentato dalla stessa Più Uno nella suddetta nota);

RILEVATO che il ricorso per decreto ingiuntivo RG39263/2009, depositato e iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano in data 22 maggio 2009, ha ad oggetto la richiesta da parte di TWT del pagamento del credito vantato da quest’ultima nei confronti della società Più Uno in relazione alla medesima questione dedotta nella controversia instaurata, ai sensi dell’art. 3 della delibera n. 352/08/CONS, da Più Uno in data 11 marzo 2009;

RILEVATA pertanto la coincidenza delle questioni devolute alla cognizione dell’Autorità e del Tribunale di Milano e ritenuto, dunque, che la domanda formulata dalla società Più Uno nell’istanza dell’11 marzo 2009 è divenuta improcedibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della citata delibera n. 352/08/CONS;

#### DETERMINA

l’improcedibilità del procedimento di definizione della controversia in materia di servizi ADSL e voce, avviato su istanza della società Più Uno International S.p.A. dell’11 marzo 2009, di cui in premessa e, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Regolamento 352/08/CONS, ne dispone l’archiviazione.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 4 agosto 2009

IL DIRETTORE  
Vincenzo Lobianco